

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA

**Emanazione ed adeguamento degli atti
esecutivi relativi alla legge sulle scuole
universitarie professionali parzialmente
modificata**

Rapporto esplicativo

Berna, agosto 2005

Sommario

A. Contesto	3
B. Basi della revisione parziale degli atti normativi susseguenti	3
C. Spiegazioni.....	4
I. Ordinanza sulle scuole universitarie professionali (RS 414.711)	4
II. Ordinanza del DFE sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale (RS 414.711.5)	10
III. Ordinanza del DFE concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali e il riconoscimento di diplomi esteri (RS 414.715).12	
IV. Ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali (nuova)	13
D. Conseguenze finanziarie e sul piano del personale	16

A. Contesto

La revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali è stata approvata il 17 dicembre 2004 dall'Assemblea federale (vedi FF 2004 6489). Il termine di referendum è scaduto, inutilizzato, il 7 aprile 2005.

In particolare, la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali ha, come conseguenza, l'adeguamento e l'emanazione degli atti normativi qui elencati:

- l'attuale ordinanza del Consiglio federale sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (RS 414.711);
- l'attuale ordinanza del DFE sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale (RS 414.711.5);
- l'attuale ordinanza del DFE concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali e il riconoscimento di diplomi esteri (RS 414.715);
- la nuova ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali.

Attualmente, non ci sono ancora progetti pronti per la consultazione relativi alle direttive di accreditamento e agli accordi fra Confederazione e Cantoni. Probabilmente andranno in consultazione a fine 2005. Questi atti normativi non sono strettamente necessari per l'avvio dei cicli di studio bachelor nel semestre invernale 2005. Entreranno in vigore probabilmente nel corso del 2006.

Affinché le scuole universitarie professionali – come concordato con i responsabili e con gli organi competenti per la politica universitaria – possano iniziare con le necessarie basi giuridiche i propri cicli di studio bachelor a partire dal semestre invernale 2005/2006, le quattro ordinanze devono entrare in vigore all'inizio di ottobre 2005 in concomitanza con la parziale modifica della legge sulle scuole universitarie professionali. La consultazione da parte del Dipartimento si è svolta da inizio aprile a metà giugno 2005 (vedi rapporto sui risultati della consultazione).

B. Basi della revisione parziale degli atti normativi susseguenti

Nell'ambito della revisione parziale delle disposizioni esecutive della LSUP si è tenuto conto sia delle modifiche apportate con la revisione parziale della legge sia dei principi e delle priorità in essa enunciati:

(a) si tratta di una revisione parziale e non totale: anche a livello di atti normativi susseguenti, la revisione deve limitarsi ai punti per i quali vi è urgente bisogno di una nuova regolamentazione. La revisione parziale deve attenersi anche alla struttura della LSUP come legge quadro e legge generale e deve rispettare il principio della riduzione della densità normativa;

(b) nella revisione degli atti normativi susseguenti si devono considerare i punti principali della revisione parziale della LSUP, ossia l'ampliamento del campo di applicazione a sanità, socialità e arte (SSA), l'adeguamento delle condizioni di ammissione, l'attuazione della Dichiarazione di Bologna (sistema bachelor-master), la creazione di basi per un sistema di accreditamento e di garanzia della qualità nel campo delle SUP e una migliore ripartizione e decentralizzazione dei compiti fra Confederazione e Cantoni;

(c) la revisione parziale degli atti normativi susseguenti tiene conto anche del messaggio del 29 novembre 2002 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007 (messaggio ERT 2004 - 2007, FF 2003 2019), la decisione del 17 novembre 2004 del Consiglio federale relativa al "panorama universitario svizzero 2008" come pure i risultati della collaborazione corrente fra Confederazione e Cantoni, in particolare i risultati del masterplan per le SUP in cui Confederazione e Cantoni si sono accordati su priorità strategiche e su criteri comuni per il finanziamento del sistema SUP negli anni 2004 - 2007.

C. Spiegazioni

I. Ordinanza sulle scuole universitarie professionali (RS 414.711)

La revisione parziale comprende tra l'altro, oltre a modifiche e adeguamenti generali, l'introduzione di una nuova disposizione sul riconoscimento di diplomi esteri, una disposizione di principio sulle attività di perfezionamento ed il loro finanziamento da parte della Confederazione, la possibilità di introdurre il calcolo dei costi d'esercizio secondo tassi standard, una disposizione sul versamento di contributi d'esercizio per misure volte all'attuazione di pari opportunità fra donna e uomo, la regolamentazione del diritto di portare un titolo e della protezione del titolo dei detentori di diplomi secondo il precedente diritto come pure la nuova formulazione degli obiettivi della Confederazione nell'allegato.

Art. 1

Il capoverso 1 è stato adeguato al nuovo elenco menzionato all'articolo 1 capoverso 1 nLSUP. In virtù dell'articolo 16 capoverso 3 nLSUP è ora il Dipartimento (e non più il Consiglio federale) a determinare e designare i cicli di studio e ad attribuirli ai vari campi specifici di studio. Riguardo all'ordinanza dipartimentale concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali, d'ora in poi soltanto i nuovi cicli di studio bachelor e master al di fuori del rispettivo allegato sono soggetti all'autorizzazione del Dipartimento federale dell'economia (DFE).

Art. 2

Il capoverso 2 è abrogato. La precisazione secondo cui i cicli di studio devono essere offerti possibilmente in più lingue se si svolgono presso un'unica scuola universitaria professionale non appare in funzione del grado. L'obbligo di completare le materie di cultura generale, previsto nell'articolo 2 capoverso 3 OSUP, con un'offerta di corsi facoltativi, è stato stralciato, in quanto è inadeguato nel sistema di Bologna delle prestazioni di studio e non compatibile con il livello formativo (vedi anche il nuovo titolo dell'articolo).

Art. 4

La regolamentazione dell'attività professionale in caso di studi paralleli all'esercizio della professione è stralciata. Nel quadro delle prestazioni di studio, questa disposizione non ha più senso. Attualmente, le scuole universitarie professionali stanno sviluppando i criteri di computo dell'esperienza professionale come prestazione di studio durante uno studio parallelo all'esercizio della professione.

Art. 5

L'attuale articolo 5 viene trasferito nelle disposizioni transitorie (vedi le relative spiegazioni relative alla disposizione transitoria A). La nuova disposizione disciplina il riconoscimento di diplomi esteri. La parziale modifica della LSUP attribuisce la competenza del riconoscimento di diplomi esteri al Consiglio federale e non al Dipartimento come prima (art. 7 cpv. 5 nLSUP). Per questa ragione, la regolamentazione dev'essere tolta dall'attuale ordinanza del DFE concernente l'ammissione agli studi della scuola universitaria professionale e il riconoscimento di diplomi esteri (RS 414.715) e inserita nell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali. Il nuovo articolo 5 OSUP si basa sull'articolo 69 OFPr (RS 412.101) e fissa i requisiti nel campo dell'equivalenza già oggi applicati dall'Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia (UFFT). Dal punto di vista redazionale, il testo è stato corretto (vedi cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a). Il richiedente deve soddisfare cumulativamente sia i requisiti del capoverso 1 sia quelli del capoverso 2. L'UFFT non è competente nel campo delle università, delle scuole politecniche federali e dell'esercizio della professione. Nel campo delle professioni regolamentate, l'Ufficio federale informa i richiedenti che non soddisfano i requisiti di equivalenza indicando loro con quali misure possono raggiungere le qualifiche richieste. In virtù dell'articolo 7 capoverso 5 LSUP è data facoltà al Consiglio federale di trasferire a terzi questi compiti, ad esempio tramite un contratto (come avviene nel campo della sanità per la Croce Rossa Svizzera). La disposizione prevede espressamente una riserva per le convenzioni internazionali (cpv. 3). Per quanto concerne gli emolumenti, vedi le spiegazioni relative all'articolo 25.

Art. 5a

La disposizione è abrogata. Con l'introduzione del sistema di Bologna non occorre più nessuna esplicita regolamentazione dell'addenda al diploma (*diploma supplement*).

Art. 6

Conformemente alla nuova disposizione dell'articolo 8 capoverso 2 nLSUP, il Dipartimento stabilisce le esigenze minime degli studi postdiploma (lett. a), riconosce i diplomi rilasciati al termine degli studi postdiploma (lett. b) e ne disciplina i rispettivi titoli (lett. c). A questo proposito, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) emana una propria nuova ordinanza concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e titoli delle scuole universitarie professionali (vedi capitolo IV). Considerando il principio della riduzione della regolamentazione e della divisione dei compiti, la Confederazione si limita d'ora in poi, a livello di ordinanza, a fissare il principio secondo cui le scuole universitarie professionali devono distinguere chiaramente le attività di perfezionamento dagli studi basilari di diploma a livello di bachelor e master, proprio tenendo conto dell'introduzione del sistema a due livelli bachelor - master (art. 6

nLSUP). Ciò riguarda da una parte le prestazioni di studio, dall'altra anche le designazioni di diplomi e titoli. In tal modo si provvede a creare maggior ordine nell'ambito dei titoli e si impedisce la creazione di curricula di formazione paralleli.

Art. 7 cpv. 1 e 2

Con l'introduzione del più ampio concetto di "mondo del lavoro" si è tenuto conto dell'integrazione dei campi SSA (vedi anche art. 23 cpv. 1 OSUP). Nel capoverso 2 sono state apportate modifiche redazionali (stralcio del riferimento all'art. 6; stralcio del concetto di perfezionamento all'interno dell'azienda).

Art. 8 e 9

Le due disposizioni riguardano l'organizzazione, la divisione dei compiti e la collaborazione. Sono state stralciate perché l'attuale applicazione della base legale (art. 14 cpv. 2 lettere b ed e LSUP) a livello di ordinanza non appare più necessaria dopo la conclusione della fase di istituzione delle sette SUP di diritto pubblico.

Art. 16

L'ordinanza sulle scuole universitarie professionali parzialmente modificata considera i più recenti risultati della collaborazione fra Confederazione e Cantoni. Nel masterplan per le scuole universitarie professionali, Confederazione e Cantoni hanno concordato le priorità strategiche negli anni 2004 – 2007 e relative modalità di finanziamento. Di conseguenza, l'articolo 16 OSUP prevede la possibilità di allestire il calcolo dei sussidi all'insegnamento secondo un "tasso standard dei costi fissato d'intesa con i Cantoni".

Art. 16a

Secondo il masterplan, Confederazione e Cantoni vogliono rinunciare, a partire dal 2007, a finanziare il perfezionamento. Il relativo articolo viene stralcio e l'attuale finanziamento continua fino a fine 2006 come menzionato nella nuova disposizione transitoria C OSUP.

Art. 16c

Nel capoverso 2 lettera b il concetto di "nuove leve accademiche" viene sostituito con "nuove leve scientifiche". In tal modo si tiene meglio conto dell'indipendenza delle SUP a livello di scuole universitarie.

Art. 16cbis

La LSUP parzialmente modificata obbliga le scuole universitarie professionali a provvedere specificamente, nello svolgimento dei loro compiti, all'effettiva parità fra donna e uomo. La LSUP riprende il mandato di diritto costituzionale contenuto nell'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale (uguaglianza giuridica) e gli accorda una posizione particolare nel campo delle scuole universitarie professionali. Il legislatore vuole evidenziare che è un suo desiderio particolare perseguire la parità fra donna e uomo nelle SUP. Per attuare il piano d'azione sulle pari opportunità, il legislatore ha previsto un credito di circa dieci milioni di franchi fino al 2007 nel suo messaggio del 29 novembre 2002 concernente il promovimento dell'educazione, ricerca e tecnologia (messaggio ERT 2004-2007; FF 2003 2019, 2123). Nel campo della parità fra donna e uomo – a differenza di altri campi che le SUP dovrebbero pure promuovere (vedi art. 3 cpv. 5 nLSUP) – ci sono quindi i mezzi finanziari già messi a disposizione dal Parlamento. Con la nuova disposizione sulle sovvenzioni si concede alla Confederazione la possibilità di versare contributi d'esercizio, strettamente legati alle prestazioni per le misure adottate dalle SUP in materia. Il Dipartimento può prevedere annualmente un importo per contributi destinati a misure in questo campo. La Confederazione paga al massimo il 50 per cento dei costi d'esercizio computabili. Si considerano appropriate le misure volte ad aumentare la quota del sesso sottorappresentato, in particolare l'allestimento di asili nido, l'offerta di posti di lavoro o di studio a tempo parziale. A questo scopo occorrono manifestazioni informative e di motivazione per determinati cicli di studio. Ad esempio possono essere misure atte a promuovere la competenza di genere le offerte di formazione continua per studenti e docenti con contenuti relativi all'impatto di imputazioni sociali, modelli d'identità ecc. (vedi ad esempio lo studio postdiploma Gender Management presso la scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale, Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW). Progetti di ricerca applicata in singoli campi specifici, che considerano specialmente le teorie e i metodi della ricerca sui sessi, possono rappresentare delle misure volte proprio a promuovere la ricerca stessa.

Art. 20 cpv. 2

È stata tolta la Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP) nella sua veste di commissione che valuta i sussidi agli investimenti. Il suo coinvolgimento nella valutazione è inopportuno e non conforme alla ripartizione delle competenze.

Art. 21

Finora la consultazione di organi competenti in materia di politica delle scuole universitarie professionali e di ricerca su progetti d'investimento non è mai stata effettuata e sembra superflua anche in futuro. La disposizione è stralciata.

Art. 23 cpv. 1

Si è tenuto conto dell'integrazione dei campi sanità, socialità e arte con l'introduzione del concetto più ampio di "organizzazioni del mondo del lavoro" (vedi anche art. 7 cpv. 1 OSUP). Il concetto comprende partner sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale (vedi art. 1 cpv. 1 LFPPr).

Art. 24 cpv. 3

La disposizione viene abrogata. D'ora in poi, alla CFSUP viene attribuita la possibilità di gestire un proprio servizio all'esterno dell'Ufficio federale. Questa modifica non genera costi supplementari per l'UFFT.

Art. 25 (e art. 69a dell'ordinanza sulla formazione professionale)

Essendosi conclusa la fase istitutiva delle sette scuole universitarie professionali di diritto pubblico, la vecchia disposizione ha perso valenza. Viene sostituita con una disposizione sugli emolumenti. Per disposizioni e servizi nel campo del riconoscimento di diplomi esteri e conversione di titoli vengono percepiti degli emolumenti, che variano da 100 a 1000 franchi (riconoscimento di diplomi esteri) oppure da 100 a 300 franchi (conversione di titoli). Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo richiesto. La tariffa oraria varia da 90 a 200 franchi a dipendenza della funzione del personale impegnato. Se si devono coinvolgere degli esperti, i relativi costi devono essere calcolati separatamente come spese. La pratica indicherà quali prodotti (es. raccomandazioni, pareri o disposizioni su un'equivalenza) verranno richiesti a il tempo necessario. Contemporaneamente viene inserita un'identica disposizione sugli emolumenti nell'OFPr (vedi modifica del diritto vigente, art. 69a). In tal modo verranno applicati gli stessi principi nella riscossione di emolumenti sia per il riconoscimento di diplomi esteri nella formazione professionale sia nel campo delle SUP. La regolamentazione sugli emolumenti si applica anche a terzi ai quali vengano trasferiti compiti in virtù dell'articolo 7 capoverso 5 nLSUP.

Disposizione transitoria A

Con l'introduzione del sistema a due livelli bachelor-master, vengono rilasciati anche nuovi titoli (Bachelor/Master of Arts e Bachelor/Master of Science). In virtù dell'articolo 7 capoverso 3 nLSUP non è più il Consiglio federale bensì il Dipartimento a stabilire i titoli (vedi capitolo V). In virtù della disposizione transitoria B capoverso 2 nLSUP, il Consiglio federale disciplina la protezione e il diritto di portare il titolo per persone che hanno conseguito un diploma secondo il diritto precedente o lo conseguono nel corso del periodo transitorio (vedi disposizione transitoria A nLSUP). In virtù della disposizione transitoria A capoversi 1 e 2 OSUP, i detentori di un diploma di scuola universitaria professionale possono portare i titoli protetti secondo il diritto precedente. La presentazione di una moltitudine di titoli nel campo della sanità non è in nessuna relazione con l'attuale questione dell'attribuzione ai livelli delle rispettive formazioni (scuole specializzate superiori e scuole universitarie professionali). Ciò dovrebbe permettere il rilascio, soprattutto alle formazioni in corso nella Svizzera romanda, di titoli riconosciuti a livello federale per diplomi di scuola universitaria professionale. Sono protetti a livello federale anche i titoli rilasciati secondo il diritto cantonale precedente, nei campi specifici di studio secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere h – k. Viene fatto riferimento al diritto intercantonale vigente (cpv. 2).

Disposizione transitoria B

La disposizione concede ai titolari di un diploma SUP secondo il diritto precedente anche la possibilità di portare, oltre al proprio titolo SUP, il rispettivo titolo di "Bachelor of Science" e "Bachelor of Arts". La struttura del titolo corrisponde alle direttive del Consiglio SUP della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Consiglio SUP-CDPE). Tuttavia i nuovi titoli bachelor possono essere portati

dagli attuali titolari soltanto a partire dal 1° gennaio 2009, ossia quando le scuole universitarie professionali avranno rilasciato i primi diplomi bachelor. L'attribuzione dei tipi di titolo ("Arts" oppure "Science") ai diplomi SUP rilasciati secondo il diritto precedente spetta alle scuole universitarie professionali (vedi anche le disposizioni contenute nell'ordinanza concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali, capitolo IV).

Disposizione transitoria C

La disposizione corrisponde all'attuale articolo 16a. Nel capoverso 1, il finanziamento del perfezionamento da parte della Confederazione viene limitato fino a fine 2006 (vedi anche masterplan).

Disposizione transitoria D

La disposizione corrisponde all'attuale articolo 22 OSUP che prevede il finanziamento dei campi SSA (aiuti finanziari). Essa viene ripresa nelle disposizioni transitorie perché il finanziamento con aiuti finanziari termina il 31 dicembre 2007 conformemente alla disposizione transitoria C relativa alla modifica del 17 dicembre 2004 della LSUP. Dopo tale data, i campi SSA saranno trattati, quanto ai sussidi, come i campi TED (tecnica, economia e design). Ciò significa che a partire dal 2008 anche i nuovi campi SSA saranno finanziati secondo lo stesso sistema previsto dalla LSUP (quota parte d'insegnamento e quota parte di ricerca; vedi art. 18 cpv. 1 LSUP).

Obiettivi della Confederazione nell'allegato

In base all'articolo 16 capoverso 1 nLSUP, il Consiglio federale fissa degli obiettivi. Gli attuali obiettivi della Confederazione, menzionati nell'allegato dell'OSUP, sono stati fissati per il periodo d'istituzione delle SUP 1996-2003. Il 15 dicembre 2003 il Consiglio federale ha rilasciato un'autorizzazione a tempo indeterminato alle sette scuole regionali: in tal modo la fase d'istituzione è conclusa e gli obiettivi devono essere aggiornati. Gli obiettivi si ispirano in particolare, oltre alla LSUP parzialmente modificata, al messaggio ERT 2004-2007 e al decreto del 17 novembre 2004 del Consiglio federale sul "panorama universitario svizzero 2008". È pure stato preso in considerazione il masterplan per le scuole universitarie professionali 2004-2007. I nuovi obiettivi si basano sui seguenti principi: la loro successione deve seguire una logica di contenuto e, nello stesso tempo, attenersi possibilmente allo spirito dei precedenti obiettivi. Obiettivi superati o nel frattempo raggiunti vengono tralasciati se non sono di natura generale. Considerando che la fase istitutiva è conclusa, gli obiettivi devono essere formulati possibilmente senza una limitazione di tempo. Vengono formulati cinque nuovi obiettivi. Essi si limitano, dal punto di vista del contenuto, a direttive specifiche delle SUP. Naturalmente le scuole universitarie professionali, nell'adempimento dei propri compiti, devono considerare i mandati legali o di diritto costituzionale generale come ad esempio la parità fra donna e uomo, l'eliminazione di svantaggi nei confronti di individui con disabilità oppure il principio dello sviluppo duraturo.

Già nel nuovo **ingresso** degli obiettivi viene fatto riferimento alla politica nazionale sulle scuole universitarie professionali e sulla ricerca e ne viene evidenziata l'importanza come base per tutti gli ulteriori obiettivi e, in particolare con una nota a piè di pagina, viene fatto riferimento agli obiettivi di riforma, approvati dal Consiglio

federale, in relazione alla nuova organizzazione del "panorama universitario svizzero".

Il **punto 1** degli obiettivi vigenti non è più attuale come valore di riferimento (dieci scuole universitarie professionali). Ora le SUP devono garantire l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca. Per spiegare il processo dinamico, si indica inoltre che l'accreditamento e la garanzia della qualità devono contribuire al miglioramento duraturo della qualità ed al raggiungimento dell'eccellenza.

Il **punto 2** vigente viene abrogato (ora privo di fondamento). Il nuovo punto 2 sottolinea la funzione delle SUP come motore d'innovazione nella società e nell'economia e accentua il loro ruolo come collegamento fra pratica e scienza (vedi messaggio ERT 2004-2007 del 29 novembre 2002, FF 2003 2019, 2068).

Il nuovo **punto 3** si concentra sull'obiettivo di assicurare una gestione e un'organizzazione in funzione dei campi specifici e che si estendono ben oltre la propria ubicazione. La formulazione si basa sulle direttive quadro dell'UFFT relative alle disposizioni sull'autorizzazione del 2003 (vedi www.bbt.admin.ch).

Il vecchio **punto 4** ha perso validità (viene incorporata nell'ingresso). Il nuovo punto 4 sottolinea gli importanti principi della coordinazione degli studi e la formazione di indirizzi specifici presso le scuole universitarie professionali. Le SUP devono raggruppare a livello regionale e interregionale le offerte di cicli di studio. In quest'ambito provvedono a creare, a livello nazionale, un'offerta completa di studi. Si menziona pure che le SUP devono impegnarsi per una migliore divisione dei compiti con le scuole universitarie.

Il vecchio **punto 5** viene incorporato nell'ingresso. Il nuovo punto 5 collega l'obiettivo di un impiego efficiente dei mezzi con il sistema di finanziamento. La formulazione prende in considerazione il masterplan (misure 1, 3 e 4) ma anche il decreto del 17 novembre 2004 del Consiglio federale sul "panorama universitario svizzero 2008".

I **punti 6 - 9** vigenti non hanno più fondamento. Il **punto 10** vigente viene riformulato nel punto 3. Il **punto 11** figura ora nell'articolo 5 capoverso 5 della LSUP parzialmente modificata ed anche nell'articolo 16cbis OSUP: per questo motivo non viene più ripreso negli obiettivi della Confederazione.

II. Ordinanza del DFE sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale (RS 414.711.5)

L'ordinanza vigente disciplina l'ottenimento retroattivo del titolo di una SUP per detentori di diplomi di precedenti scuole specializzate superiori che, nel frattempo, sono state trasformate in SUP (diplomi STS, SSQUEA e SSAA). La LSUP parzialmente modificata incarica il Dipartimento di disciplinare anche l'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale in base ai titoli rilasciati, secondo il diritto precedente, nei nuovi campi SUP di sanità, socialità e arte (vedi disposizione transitoria B cpv. 1 lett. c nLSUP). Con la presente revisione parziale avviene anche un aggiornamento dovuto alla modifica del 24 aprile 2002 dell'articolo 25 OSUP. Dal 1° giugno 2002 anche i titolari di un diploma delle scuole specializzate superiori di economia domestica (SSED) e della scuola alberghiera di Losanna (EHL) possono

chiedere una conversione del titolo. In questo senso vengono completati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, e 9 dell'ordinanza sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale.

Art. 1

Il nuovo articolo 1 viene suddiviso in due capoversi. Mentre il primo elenca singolarmente, come finora, i requisiti per la conversione del titolo nei campi specifici menzionati all'articolo 1 capoverso 1 lettere a – f, il nuovo capoverso 2 rimanda, per i titolari di diplomi di scuole specializzate superiori nei campi specifici menzionati all'articolo 1 capoverso 1 lettere h – k, ai requisiti per il rilascio indicati all'articolo 13 del regolamento del 10 giugno 1999 della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sul riconoscimento dei diplomi cantonali delle SUP.

Attualmente, per il campo della sanità, la Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) non prevede nessuna possibilità di conversione di titoli. I Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono concordi sulla necessità di disciplinare i requisiti della conversione di titoli per detentori di certi titoli nel campo della sanità fino al rilascio dei primi diplomi SUP allo scopo di evitare ingiustificate disparità di trattamento proprio in vista degli studi di perfezionamento.

Art. 2 e 3

I requisiti della pratica professionale e del corso postdiploma valgono per i detentori di un diploma giusta l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza. Nei campi della socialità e dell'arte sono applicati i requisiti secondo la disposizione del citato regolamento della CDPE. Questa disposizione contiene un riferimento al Sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS).

Art. 6 cpv. 2

La composizione della Commissione consultiva viene estesa per includere i tre nuovi campi SSA.

Art. 7

Per quanto concerne la designazione dei titoli, non viene fatto riferimento all'articolo 5 OSUP, bensì alla nuova disposizione transitoria A dell'OSUP dove sono elencati i titoli SUP secondo il diritto precedente. In tal modo viene effettuata una conversione nei titoli SUP secondo il diritto precedente e non nei nuovi titoli bachelor.

III. Ordinanza del DFE concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali e il riconoscimento di diplomi esteri (RS 414.715)

In virtù dell'articolo 5 capoverso 3 della LSUP parzialmente modificata, il Dipartimento decide in merito all'ammissione a un ciclo di studio con bachelor, alle eventuali condizioni d'ammissione supplementari e alle condizioni d'ammissione valide per diplomati di altri cicli di formazione. Il Dipartimento determina pure, per i singoli campi specifici di studio, gli obiettivi d'apprendimento relativi all'esperienza lavorativa di un anno. L'ordinanza concernente l'ammissione è applicabile espressamente solo ai campi specifici menzionati nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a – f nLSUP (vedi art. 1). L'ammissione ai campi specifici menzionati nell'articolo 1 capoverso 1 lettere g – k è disciplinata esclusivamente dall'articolo 5 capoverso 2 nLSUP. L'ordinanza concernente l'ammissione può essere fatta valere per i campi SSA allo scopo di colmare delle lacune nel caso in cui le decisioni delle Conferenze dei direttori cantonali non abbiano disciplinato determinate fattispecie.

Il nuovo titolo dell'ordinanza viene modificato eliminando "e il riconoscimento di diplomi esteri" (vedi osservazione all'art. 5 OSUP). Il titolo dell'ordinanza è quindi il seguente: ordinanza concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali.

Art. 2

La disposizione costituisce l'adeguamento in relazione all'introduzione del concetto di esperienza lavorativa di un anno (art. 5 cpv. 1 lett. b nLSUP). Questa disposizione disciplina l'ammissione per studenti con una maturità professionale non in relazione – come prevede l'articolo 5 capoverso a lettera a nLSUP – ad una formazione professionale di base in una professione connessa con il ciclo di studio (ad esempio maturandi con una formazione di base commerciale che desiderano iniziare gli studi in architettura). I detentori di una simile maturità possono essere ammessi, senza esame, ad un ciclo di studio bachelor se possono comprovare un'esperienza lavorativa corrispondente di almeno un anno (vedi art. 4).

Art. 3

La disposizione viene adeguata di conseguenza.

Art. 4

Anche l'articolo 4 viene adeguato o completato di conseguenza. Secondo il capoverso 1 – come in passato – i titolari di maturità professionali estere o di maturità liceali, i diplomati di scuole specializzate superiori o coloro che hanno superato esami professionali superiori, i diplomati di alte scuole pedagogiche o i detentori di una maturità specifica possono essere ammessi senza esame se il loro diploma è paragonabile ad una maturità professionale o ad una maturità federale o riconosciuta a livello federale e se possono comprovare un'esperienza lavorativa di un anno (vedi art. 5). Le scuole universitarie professionali provvedono, tramite la Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali della Svizzera (CSSUP), ad una regolamentazione uniforme per questi candidati. Il capoverso 2 sottolinea espressamente che l'esame di ammissione per diplomati di altri cicli di formazione con una formazione almeno triennale a livello secondario II ed un'esperienza lavorativa di un

anno ha lo scopo di verificare se gli interessati dispongono di capacità e competenze per frequentare una SUP (vedi art. 9 del regolamento del 21 settembre 1999 dell'UFFT sugli esami federali di maturità professionale). In tal modo si evidenzia che l'esame di ammissione, analogamente all'esame federale di maturità professionale, deve assicurare che siano presenti le necessarie competenze iniziali per assolvere gli studi presso una SUP.

Art. 5

Il capoverso 1 riprende la definizione di esperienza lavorativa contenuta nell'articolo 5 capoverso 1 lettera b. La scuola universitaria professionale continua a disciplinare – questa attribuzione di competenza non è stata modificata nell'ambito della revisione parziale della LSUP – i requisiti dell'esperienza lavorativa (es. determinazione del rapporto fra parte pratica e teorica della professione. I requisiti dell'esperienza lavorativa di un anno si basano sugli obiettivi d'insegnamento (dei campi professionali) nelle formazioni professionali di base dei singoli campi specifici di studio. Essi sono stabiliti negli attuali regolamenti / programmi d'insegnamento come pure nelle nuove ordinanze in materia di formazione dell'UFFT. In tal modo il Dipartimento stabilisce un quadro entro il quale si devono fissare i requisiti dell'esperienza lavorativa. In collaborazione con le associazioni professionali, le SUP devono provvedere a requisiti uniformi dell'esperienza lavorativa e a concretizzarli nei programmi con gli obiettivi d'insegnamento. La Conferenza svizzera delle SUP (CSSUP) assicura l'elaborazione di un disciplinamento uniforme e coordinato a livello nazionale. I programmi con gli obiettivi d'insegnamento devono essere trasmessi, per conoscenza, all'Ufficio federale (cpv. 3) affinché possa verificarne l'uniformità nell'ambito del quadro stabilito. Il capoverso 4 indica infine che l'esperienza lavorativa di un anno può essere effettuata in un'azienda o in un centro di formazione appropriato. In tal modo viene ammessa espressamente la possibilità di assolvere l'esperienza lavorativa anche all'esterno di aziende (vedi ad esempio i corsi propedeutici di un anno per l'ammissione agli studi nel campo del design).

Art. 6

In virtù dell'articolo 7 capoverso 5 nLSUP, spetta ora al Consiglio federale disciplinare il riconoscimento di diplomi esteri. Per questo motivo, il riconoscimento di diplomi esteri viene ora disciplinato nel nuovo articolo 5 OSUP. In virtù del nuovo articolo 6, le scuole universitarie professionali possono continuare ad effettuare una prova attitudinale, in aggiunta ai requisiti stabiliti nell'articolo 5 capoverso 1 nLSUP, soltanto nel campo del design.

IV. Ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali (nuova)

La LSUP parzialmente modificata ha cambiato la competenza nel campo della determinazione e designazione dei cicli di studio e dei titoli. In virtù dell'articolo 7 capoverso 3 lettera b e dell'articolo 16 capoverso 3 nLSUP, il Dipartimento, e non più il Consiglio federale, è competente per lo svolgimento di questi compiti. In virtù dell'articolo 8 capoverso 2 nLSUP il Dipartimento stabilisce inoltre i requisiti minimi degli studi postdiploma, riconosce i diplomi e stabilisce i relativi titoli. La nuova ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali concretizza questi compiti (vedi art. 1).

Art. 2

Conformemente all'articolo 2, nell'allegato di quest'ordinanza sono disciplinati i cicli di studio e la loro classificazione nei campi specifici di studio. L'allegato contiene la nomenclatura (campi specifici di studio – cicli di studio bachelor). Le designazioni sono menzionate anche in lingua inglese (vedi anche ordinanza sulla formazione presso il PFL; RS 414.132.3). Ciò serve alla designazione uniforme dei titoli tradotti in inglese sui diplomi. Attualmente, nell'allegato sono menzionati soltanto i cicli di studio bachelor. Le SUP possono offrire, senza autorizzazione, i cicli di studio menzionati nell'allegato. Nuovi cicli di studio, che non figurano ancora nell'allegato, possono essere autorizzati a titolo sperimentale e per un tempo limitato su richiesta di una SUP, prima che il Dipartimento li inserisca nell'allegato (vedi art. 1 cpv. 4 O-SUP). Per la formazione professionale dei docenti delle scuole di maturità (musica nelle scuole II; arti figurative) si applica il regolamento del 4 giugno 1998 sul riconoscimento dei diplomi per l'insegnamento presso le scuole di maturità. Esso disciplina in particolare l'estensione e il diploma della formazione specifica richiesta per la formazione professionale. La formazione specifica in sé viene invece disciplinata dal diritto delle SUP della Confederazione (vedi ciclo di studio "Insegnamento di arte e design").

Art. 3

L'ammissione a un ciclo di studio postdiploma che porta ad un master di perfezionamento richiede di regola il titolo di una scuola universitaria cantonale o federale. Secondo il capoverso 2, le scuole universitarie professionali possono ammettere anche altri studenti se la loro idoneità è comprovata in altro modo (le cosiddette decisioni "su dossier"). La regolamentazione permette alle SUP di ammettere, in particolare, diplomati delle scuole specializzate superiori o detentori di attestati di esami professionali superiori con esperienza professionale qualificata (ad esempio responsabilità di conduzione o responsabilità per un campo specifico).

Art. 4

La disposizione disciplina le esigenze minime concernenti l'estensione di un ciclo di studio postdiploma che porta ad un master di perfezionamento. Esso comprende – parallelamente al master di perfezionamento presso le università – almeno 60 crediti ECTS e si conclude con un lavoro di master.

Art. 5

Per il riconoscimento federale del diploma di master di perfezionamento ora non è più necessaria una procedura d'esame della Confederazione. I diplomi di master di perfezionamento sono ritenuti riconosciuti a livello federale se soddisfano i requisiti di diritto federale. Le esigenze sono descritte nell'articolo 8 LSUP e nella presente ordinanza. Le scuole universitarie professionali devono provvedere al rispetto delle prescrizioni di diritto federale e, giusta il capoverso 2, tengono un elenco dei cicli di studio postdiploma riconosciuti. Con questa nuova disposizione, l'autonomia delle SUP viene consolidata anche nell'ambito della formazione continua.

Art. 6

La disposizione elenca i nuovi titoli protetti a livello federale che le scuole universitarie professionali possono rilasciare ai titolari di diplomi bachelor o master riconosciuti a livello federale. La struttura dei titoli fa seguito alla decisione del 1° luglio 2004 del Consiglio SUP della CDPE sulla denominazione dei diplomi SUP nel futuro sistema di Bologna e comprende il titolo vero e proprio espresso in modo metodico: ("Bachelor" oppure "Master" "of Science" oppure "of Arts"), la scuola universitaria professionale che ha rilasciato il titolo (es. SUP-SO), il ciclo di studio (es. elettrotecnica) nonché l'indirizzo di approfondimento (es. robotica). Spetta al Consiglio SUP della CDPE prevedere ulteriori precisazioni concernenti il nome della scuola universitaria professionale (ad esempio nei campi musica, teatro e altre arti) oppure la designazione dell'indirizzo di approfondimento. La corrispondenza dei cicli di studio o dei campi specifici di studio ai titoli spetta alle scuole universitarie professionali che, per il tramite della Conferenza svizzera delle SUP, devono perseguire soluzioni uniformi a livello svizzero.

Art. 7

Le scuole universitarie professionali possono rilasciare due possibili titoli protetti e riconosciuti a livello federale per i master di perfezionamento riconosciuti dal DFE: il Master of Advanced Studies (MAS) oppure l'Executive Master of Business Administration (EMBA). In Svizzera, il titolo determinante nel campo del perfezionamento è il MAS, come nelle università. Alle scuole universitarie professionali deve però essere concessa la possibilità di rilasciare l'Executive Master nel campo dell'economia. Parallelamente l'ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali prevede che il termine "master" non possa più essere utilizzato dalle scuole universitarie professionali, ad eccezione del citato "master di perfezionamento" (Master of Advanced Studies, MAS rispettivamente Executive Master of Business Administration, EMBA). È fatta salva la gestione parallela di titoli di master accreditati (es. da agenzie estere), se il ciclo di studio postdiploma è stato riconosciuto contemporaneamente anche dal Dipartimento. Alle scuole universitarie professionali deve pure essere concessa la possibilità di rilasciare diplomi di perfezionamento con il titolo di "master" in collaborazione con altre scuole universitarie svizzere o estere se viene stabilito chiaramente che non si tratta di un titolo di master di perfezionamento della rispettiva SUP, bensì di un'altra scuola universitaria.

Art. 8

Nel capoverso 1 viene concessa alle scuole universitarie professionali la possibilità di iniziare, ancora per due anni dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, cicli di studio postdiploma secondo il diritto precedente che portano ad un postdiploma riconosciuto a livello federale. Il capoverso 2 protegge i titoli per studi postdiploma rilasciati secondo il precedente diritto.

D. Conseguenze finanziarie e sul piano del personale

L'integrazione dei campi SSA e l'assunzione di diverse procedure nell'ambito delle disposizioni transitorie della legge sulle scuole universitarie professionali parzialmente modificata richiederanno risorse supplementari. L'UFFT è incaricato di preparare quest'ultime grazie a misure interne (vedi messaggio del 5 dicembre 2003 concernente la modifica della legge sulle scuole universitarie professionali, FF 2004 113, 132 segg.). Le risorse di personale della Confederazione dovranno essere rafforzate nei campi del riconoscimento di diplomi esteri e della conversione di titoli, campi concretizzati nell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali e nell'ordinanza sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale. Nei campi socialità e arte ciò richiede un nuovo servizio supplementare. Attualmente, nel campo della sanità, la Croce Rossa Svizzera (CRS) assicura lo svolgimento dei compiti a livello di formazione professionale con circa otto posti di lavoro. Essa riscuote emolumenti in linea di massima necessari a coprire i costi. A livello di SUP, non vengono attualmente rilasciati titoli equivalenti (i primi diplomi riconosciuti delle scuole universitarie professionali nel campo della sanità saranno rilasciati al più presto a metà 2006). A partire dal 2007, per il riconoscimento di diplomi esteri a livello di SUP, potrebbero essere necessari circa due posti di lavoro supplementari. Attualmente, si sta valutando l'opportunità di trasferire questi compiti a terzi oppure di incaricarne l'UFFT. In ogni caso, con la contemporanea introduzione di emolumenti, si persegue l'obiettivo di coprire in linea di massima i costi sostenuti.